



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

Segreteria dell'Assemblea legislativa

Al Presidente della
III Commissione assembleare permanente

Al Presidente della
I Commissione assembleare permanente

Al Presidente
Consiglio delle autonomie locali

Al Presidente del
Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

e p.c.

Al Presidente della
II Commissione assembleare permanente

Al Presidente del
Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche

Al Presidente della
Consulta regionale per la famiglia

LORO SEDI

OGGETTO: Proposta di legge regionale n. 274/19, ad iniziativa del Consigliere Bisonni concernente: "Norme per la riduzione dei rifiuti derivanti dai prodotti monouso realizzati in plastica".
Assegnazione

Si assegna alla III Commissione assembleare, in sede referente, la proposta di legge indicata in oggetto, ai sensi del comma 1 dell'articolo 82 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

La proposta viene, inoltre, assegnata alla I Commissione assembleare per l'espressione del parere obbligatorio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 91 del medesimo Regolamento.

Sulla stessa si richiedono i pareri del Consiglio delle autonomie locali e del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro rispettivamente ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 e dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15.

A tal fine, il testo della proposta della Commissione referente sarà trasmesso direttamente dalla Commissione, non appena approvato.

La suddetta proposta viene, altresì, trasmessa alla II Commissione assembleare ai fini di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 92 del Regolamento interno nonché alla Consulta regionale per la famiglia e al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche rispettivamente ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 82 del medesimo Regolamento.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

Antonio Mastrovincenzo

Firmato digitalmente da

Antonio Mastrovincenzo



Data e ora della firma: 15/03/2019 11:14:31



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche
X LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N.
a iniziativa del consigliere Bisonni

**NORME PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI
DERIVANTI DAI PRODOTTI MONOUSO REALIZZATI IN PLASTICA**

Regione Marche - Assemblea Legislativa
ADD: Registro Unico Assemblee Legislative

0001905 | 15/03/2019
CRMARCHE | A

A: III Com. ref.
 II Com. parere ex art 82, comma 1, R1
 I Com. parere ex art 81, comma 1, R1
 CAL parere ex art. 11, comma 4, l. 4/2007
 CREL parere ex art 4, comma 1, lett. c), l. 15/2008
 Comitato ex art 82, comma 4, R1
 Consulte ex art 82, comma 2, R1

Ancona, 12/03/2019

Il Consigliere Regionale
Sandro Bisonni



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche
X LEGISLATURA

Signori Consiglieri,

questa proposta di legge nasce con la finalità di tutelare il territorio marchigiano e salvaguardare la salute del nostro ambiente marino e terrestre.

Già il Parlamento Europeo ha approvato il divieto al consumo di alcuni prodotti in plastica monouso che costituiscono il 70% dei rifiuti marini a partire dal 2021.

«La plastica è un materiale conveniente, adattabile, utile ed economicamente valido, ma deve essere utilizzata, riutilizzata e riciclata meglio. Quando i rifiuti in plastica vengono gettati, l'impatto economico non comprende solo la perdita di valore del materiale, ma anche i costi di pulizia e le perdite per il turismo, la pesca e la spedizione.»

I deputati europei sono d'accordo sul fatto che *«Le misure di riduzione dovrebbero riguardare anche i rifiuti da tabacco, in particolare i filtri per sigarette che contengono plastica. La mole di tali rifiuti dovrebbe essere ridotta del 50% entro il 2025 e dell'80% entro il 2030.»*

«A causa della sua lenta decomposizione, la plastica si accumula nei mari, negli oceani e sulle spiagge dell'Ue e del mondo. I residui di plastica si trovano in specie marine – come tartarughe marine, foche, balene e uccelli, ma anche in pesci e crostacei, e quindi anche nella catena alimentare dell'uomo.»

Gli eurodeputati ricordano che *«Un mozzicone di*

sigaretta può inquinare tra i 500 e i 1000 litri d'acqua e, se gettato in strada, può richiedere fino a dodici anni per disintegrarsi. Si tratta dei secondi articoli in plastica monouso più diffusi tra i rifiuti».

Dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) risulta che in una manifestazione (sagre-feste) di medie – grandi dimensioni soltanto la parte di rifiuti dovuta a plastica monouso per la somministrazione di cibo e bevande potrebbe arrivare a 780 Kg.

Per dare il buon esempio le pubbliche istituzioni (Regioni, Comuni, altri Enti pubblici) dovrebbero evitare l'utilizzo dei prodotti monouso realizzati in plastica.

Stesso discorso vale per le mense pubbliche e scolastiche sostituendo stoviglie e contenitori in plastica con materiali biodegradabili o compostabili per mandare un messaggio esplicito ed educativo alle nuove generazioni.

Alla luce di tali considerazioni e per le finalità proposte questa legge intende vietare nelle spiagge, nelle mense pubbliche e scolastiche, nelle pubbliche istituzioni ed enti pubblici l'utilizzo di piatti, bicchieri, cannucce e sacchetti e in generale tutti i prodotti in plastica monouso; è altresì previsto il divieto di fumo nelle spiagge.

La proposta di legge si compone di 13 articoli:

- l'articolo 1 indica le finalità della legge;
- l'articolo 2 definisce i materiali

consentiti;

- l'articolo 3 definisce i materiali vietati;
- l'articolo 4 individua i soggetti pubblici interessati;
- l'articolo 5 elenca i divieti;
- l'articolo 6 disciplina l'attuazione della legge;
- l'articolo 7 stabilisce il regime sanzionatorio per chi non osserva le disposizioni previste da questa legge;
- l'articolo 8 introduce i vincoli finanziari sulle risorse economiche derivanti dal regime finanziario;
- l'articolo 9 prevede la realizzazione di una campagna di comunicazione e

sensibilizzazione da parte dei soggetti coinvolti sui nuovi vincoli normativi derivanti dalla presente legge;

- l'articolo 10 elenca le deroghe alle disposizioni introdotte dalla presente legge;
- l'articolo 11 tratta della disposizione transitoria;
- l'articolo 12 dispone la clausola valutativa per cui la Giunta regionale ogni anno deve presentare all'Assemblea legislativa regionale una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge ed i risultati ottenuti;
- l'articolo 13 definisce gli aspetti finanziari della legge.



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche
X LEGISLATURA

Art. 1

(Finalità)

1. Al fine di perseguire le finalità dettate dalla politica regionale in materia dei rifiuti, la presente legge si propone di ridurre i rifiuti derivanti dai prodotti monouso realizzati in plastica, in linea con quanto previsto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) dalla normativa italiana ed europea.

Art. 2

(Materiali consentiti)

1. I materiali consentiti per il monouso sono tutti i materiali riciclabili o biodegradabili oppure che abbiano entrambe le proprietà e che siano regolarmente certificati.

Art. 3

(Materiali vietati)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 i materiali vietati sono tutti quelli in plastica monouso senza le caratteristiche dei materiali di cui all'articolo 2.

Art. 4

(Soggetti pubblici interessati)

1. Sono interessati all'applicazione della presente legge la Regione, le Province, le Unioni montane, le Unioni dei Comuni, i Comuni e agli altri enti, istituti ed aziende sottoposti a vigilanza delle amministrazioni sopra elencate.
2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i soggetti pubblici di cui al comma 1, ciascuno per le proprie competenze e tramite gli organi di polizia di loro riferimento, eseguono i controlli e amministrano le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 7.

Art. 5

(Divieti)

1. Nelle spiagge del litorale marchigiano è vietato l'utilizzo dei materiali di cui all'articolo 3.

2. Nelle spiagge del litorale marchigiano è istituito il divieto di fumo.
3. E' fatto divieto agli stabilimenti balneari e agli esercenti operanti nel litorale marchigiano, di distribuire ai propri clienti qualsiasi prodotto realizzato con i materiali di cui all'articolo 3.
4. È vietato presso feste, manifestazioni pubbliche, sagre e mense pubbliche, comprese quelle scolastiche, l'utilizzo di qualsiasi prodotto realizzato con i materiali di cui all'articolo 3.
5. È vietato ai soggetti pubblici di cui all'articolo 4 l'utilizzo di qualsiasi prodotto realizzato con i materiali di cui all'articolo 3.

Art. 6

(Attuazione)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti elencati all'articolo 4 dispongono, ciascuno per le proprie competenze, il divieti di cui all'articolo 5.

Art. 7

(Regime sanzionatorio)

1. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.
2. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al commi 3 e 4 dell'articolo 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro.

Art. 8

(Vincoli finanziari)

1. I soggetti elencati all'articolo 4, ciascuno per le proprie competenze, utilizzano le risorse economiche esclusivamente per la realizzazione di campagne informative e pubblicitarie finalizzate a promuovere la cultura per la riduzione delle plastiche monouso negli altri ambiti non contemplati dalla presente legge o a copertura degli oneri sostenuti dagli enti locali al fine della sostituzione di prodotti monouso realizzati con materiali di cui all'art 3 con quelli realizzati con materiali di cui all'art.2.



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche
X LEGISLATURA

Art. 9

(Campagne di comunicazione)

1. La Regione promuove e sostiene la realizzazione di campagne di comunicazione dirette ad informare e sensibilizzare i cittadini e i soggetti interessati sui nuovi vincoli normativi derivanti dall'applicazione della presente legge.

Art. 10

(Deroghe)

1. L'utilizzo di qualsiasi prodotto realizzato con i materiali di cui all'articolo 3 è consentito nei seguenti casi:
 - a) emergenze igienico – sanitarie certificate dall'ASL;
 - b) diete personalizzate, con certificazione medica, non confezionabili in loco;
 - c) interruzioni del servizio di acquedotto o calamità naturali.

Art. 11

(Disposizione transitoria)

1. Al fine di consentire lo smaltimento delle scorte, i materiali di cui all'articolo 3 esistenti ed eventualmente previsti da contratti di fornitura in essere che non risultino conformi alle prescrizioni della presente legge, possono essere utilizzati entro il 31 marzo 2020.

Art. 12

(Clausola valutativa)

1. A partire dall'anno successivo alla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa con cadenza annuale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge.

Art. 13

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5 e 9, quantificati in euro 200.000 per l'anno 2019 e quantificati in euro 150.000 per l'anno 2020, si fa fronte con allocazione di risorse di cui al Capitolo 2090320014 "Spese per l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti - contributi di investimento ai comuni"
2. Agli oneri derivanti per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci nei limiti delle disponibilità di risorse di missioni e programmi individuati.

Scheda economico-finanziaria P.d.L. n. "NORME PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DAI PRODOTTI MON

NORMATIVA		SPESA					MODALITÀ DI COPERTURA	2019	2020
ART	DESCRIZIONE	NATURA DELLA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	2019	2020	2021			
1	Finalità	normativo	senza oneri						
2	Materiali consentiti	normativo	senza oneri						
3	Materiali vietati	normativo	senza oneri						
4	Soggetti pubblici interessati	normativo	senza oneri						
5	Divieti	maggior spesa	senza oneri	€ 170.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00			
6	Affunzione	normativo	senza oneri						
7	Regime sanzionatorio	normativo	senza oneri						
8	Vincoli finanziari	normativo	senza oneri						
9	Campagne di comunicazione	maggior spesa	senza oneri	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00			
10	Deroghe	normativo	senza oneri						
11	Disposizione transitoria	normativo	senza oneri						
12	Clausola valutativa	normativo	senza oneri						
13	Norma finanziaria	normativo	senza oneri				riduzione stanziamento	€ 200.000,00	€ 150.000,00
TOTALI				€ 200.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00		€ 200.000,00	€ 150.000,00